Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 19 ottobre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1982, n. 752.

Norme per l'attuazione della politica mineraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonché dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono fatte salve inoltre le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indicazioni di cui al precedente comma.

Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee.

Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonché i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, è sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone sono tenuti a presentare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commerico e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneti-

camente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, e, qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

Art. 6.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

Art. 8.

La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e mineralurgici.

Art. 9.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Art. 10.

Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

Art. 11.

Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonché, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 12.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione — ivi comprese le opere infrastrutturali — delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti per ampliamenti, ristrutturazioni e ammodernamenti devono essere presentate entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 13.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi, mentre sono cumulabili con i contributi erogati da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali o esteri.

Art. 14.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

Art. 15.

Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata deli-

bera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

Art. 16.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonché per l'aumento della produttività. Il CIPI può altresì prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai noduli polimetallici.

Art. 17.

Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma terzo, punto *b*), possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico di dettaglio;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di ricupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

La Direzione generale delle miniere controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 18.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera *e*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

Art. 19.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi in essa previsti.

Art. 20.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

e) per i programmi di cui al primo punto della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — LA MALFA — FORMICA — ANDREATTA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 12 ottobre 1982, n. 753.

Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. concernenti il miele.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato.

Il miele a seconda dell'origine si distingue in:

a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;

b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.

Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;

2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

Art. 2.

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.

Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:

1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:

miele di nettare non meno del 65 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;

2) tenore d'acqua:

non più del 21 per cento;

miele di brughiera (*Calluna*), miele di trifoglio (*Trifolium sp.*) e di corbezzolo (*Arbutus*) non più del 23 per cento;

3) tenore apparente di saccarosio:

non più del 5 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di *Banksia menziesii* non più del 10 per cento;

4) tenore di sostanze insolubili in acqua:

non più dello 0,1 per cento;
miele torchiato non più dello 0,5 per cento;

5) tenore in sostanze minerali (ceneri):

non più dello 0,6 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;

6) acidità:

non più di 40 milliequivalenti per kg;

7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:

a) indice diastasico (scala di Schade):

a') non meno di 8;

a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg, non meno di 3;

b) HMF non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera *a*), *a''*).

Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Art. 3.

Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.

Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera non può essere commercializzato con la denominazione di miele italiano, ma con la denominazione di « miscela di mieli di origini diverse ». La miscela di mieli di origine di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di « miscela di mieli di importazione ». I mieli di origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo 6, terzo comma, anche l'indicazione del Paese di origine. Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Art. 4.

Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia.

In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana.

E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il miele non deve:

a) presentare sapore od odore estranei;

b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;

c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;

d) presentare un'acidità modificata artificialmente;

e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma dell'articolo 1.

Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera *c*), non si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per l'industria.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 5.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria, del miele per l'industria, del miele di *Calluna* e miele di *Arbutus* possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento.

Per « miele per pasticceria » e per « miele per l'industria » si intende il miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non corrisponda ai requisiti di cui al precedente articolo 4, quarto comma, lettere *a*), *b*) e *c*) ovvero abbia un indice diastasico o un tenore di idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2, secondo comma, punto 7, lettere *a*) e *b*).

Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal precedente primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2 milioni.

Art. 6.

Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'uso della denominazione « miele », salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.

Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione « miele » o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il « miele in favo » ed il « miele con pezzi di favo » nonché il « miele per pasticceria », il « miele per l'industria » ed il « miele di brughiera » devono essere designati come tali;

b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunità economica europea;

d) l'anno di produzione.

La denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:

1) un'indicazione inerente all'origine botanica, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

2) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;

3) l'indicazione « vergine integrale » per il prodotto di origine nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo articolo 7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza.

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere *b*) e *c*), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al precedente comma nonché di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli.

L'indicazione di cui al terzo comma, lettera *a*), deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 7.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualità di miele nazionale.

Art. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — MARCORA — COLOMBO — DARIDA — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 12 ottobre 1982, n. **754**.

Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli stessi decreti restano validi ed efficaci.

Art. 2.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica previste dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Dal 4 febbraio 1982 le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non conformi al disposto del comma precedente. Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'articolo 2 della citata legge 5 agosto 1978, n. 484.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alla quota di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui al primo comma.

Art. 3.

Il Ministro della sanità, al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica, è autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialità medicinali di fustelle a lettura automatica.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1982.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, con sede in Milano;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 30 giugno 1981, 26 febbraio 1982 e 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, 23, 67, 72, 74, 76 e 77 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 9, primo comma. — Al presidente, al vice-presidente e agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di altre effettivamente sostenute, una medaglia di presenza.

Al presidente e al vice-presidente la medaglia di presenza sarà corrisposta nella misura fissata con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 23, terzo comma. — Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con l'Istituto prestiti contro cessione o vincolo di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purché siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Art. 67, lettera *f*).

f) mutui chirografari a enti pubblici e loro consorzi, a enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possano ritenersi assimilati a enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 67, lettera *i*).

i) prestiti contro cessione o vincolo di stipendio o di salario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purché i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni.

Art. 72, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare dei crediti da concedere e garantiti dalle ipoteche da iscrivere dall'Istituto, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 74, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente di cui alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 67 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 76, lettera *g*)

g) operazioni di credito di cui all'art. 69 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14 % e 14 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 77, lettera *i*).

i) intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera con Istituti di credito in Italia e all'estero, effettuare operazioni in cambi e valute, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime: il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

(4969)

DECRETO 23 settembre 1982.

Approvazione del nuovo statuto del Banco di Sardegna, in Cagliari, e delle annesse sezioni di credito agrario, fondiario e per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed in particolare gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, numero 1760;

Vista la legge 1° agosto 1981, n. 423;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto il proprio decreto 27 luglio 1981;

Visti gli statuti del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari e delle annesse sezioni di credito agrario, fondiario e per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Banco in data 10 dicembre 1981 e 2 giugno 1982, nonché i provvedimenti adottati dal Presidente del Banco stesso in data 1° febbraio 1982 e 18 agosto 1982;

D'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvati il nuovo statuto e norme transitorie n. 1 e n. 2 del Banco di Sardegna, lo statuto e norma di attuazione della sezione speciale di credito agrario, nonché i nuovi statuti della sezione autonoma di credito fondiario e della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, conformemente ai testi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DEL NUOVO STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SEZIONI

Art. 1.

Costituzione

Il Banco di Sardegna, costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298, trae le sue origini, attraverso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, dalla Cassa ademprivile della Sardegna di cui alle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342.

Il Banco è un istituto di credito di diritto pubblico, avente personalità giuridica propria, ed è sottoposto a vigilanza in conformità alle norme relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Art. 2.

Oggetto dell'attività del Banco

Il Banco raccoglie risparmio sotto ogni forma ed esercita il credito conformemente a quanto disposto dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il Banco può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dei fini imprenditoriali.

Il Banco può effettuare la raccolta del risparmio a medio termine nei limiti e nelle forme previsti dalle disposizioni vigenti. Può inoltre compiere operazioni garantite di credito eccedenti il breve termine, ma comunque con scadenza non superiore ai dieci anni, che non dovranno superare nell'insieme i due decimi della massa fiduciaria (depositi a risparmio e conti correnti con clienti).

Art. 3.

Sede - Organizzazione - Sezioni

Il Banco di Sardegna ha sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

Il Banco può istituire, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Nel territorio della Sardegna il Banco opera anche, conformemente alle disposizioni dell'organo di vigilanza, attraverso uffici di corrispondenza, costituiti con deliberazione del comitato esecutivo.

Il Banco ha le seguenti sezioni, regolate da separati statuti:

a) sezione speciale di credito agrario;

b) sezione autonoma di credito fondiario;

c) sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Presso il Banco possono essere costituite gestioni contabili separate:

1) per il credito alle imprese artigiane;

2) per il credito all'emigrazione, diretto a favorire il rientro in patria degli emigranti con il ristabilimento delle condizioni di lavoro e di stabile permanenza nei luoghi di origine.

Il Banco destinerà all'attività creditizia nell'ambito delle gestioni speciali i mezzi necessari e quelli assegnati, per particolari categorie di interventi, dal tesoro dello Stato, dalla regione autonoma, da enti e organismi pubblici. Alla gestione per il credito all'emigrazione saranno destinate fondamentalmente le rimesse degli emigranti.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - TITOLI DI RISPARMIO

Art. 4.

Capitale

Il capitale proprio del Banco è costituito dal fondo di dotazione e sue integrazioni.

Il capitale proprio del Banco è suddiviso in quote ideali di lire 1 milione ciascuna, di esclusiva proprietà del Banco medesimo.

Art. 5.

Aumenti di capitale

Il capitale proprio del Banco può essere integrato con apporti di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, esercenti istituzionalmente l'attività bancaria o assicurativa, nonché, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, di altri soggetti.

L'ingresso di tali partecipanti è subordinato all'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Tali partecipazioni non potranno mai superare il 40% del capitale complessivo e dovranno essere suddivise in quote di lire 1 milione ciascuna.

Art. 6.

Trasferimento di quote

I partecipanti possono trasferire le loro quote ad altri soggetti scelti tra quelli indicati nell'art. 5.

Il Banco e i partecipanti al capitale hanno diritto di prelazione nel trasferimento di quote da parte degli altri partecipanti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Il trasferimento di quote non può avvenire senza l'approvazione del consiglio di amministrazione. L'approvazione si intende accordata se non interviene un provvedimento di rifiuto entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto il consiglio di amministrazione deve contestualmente indicare un altro acquirente disposto a sottoscrivere la quota alle stesse condizioni prospettate dall'alienante ad esso consiglio.

E' fatto divieto al Banco di alienare quote di sua proprietà.

Il Banco annoterà in apposito libro ogni trasferimento di partecipazione.

Art. 7.

Titoli di risparmio

Il Banco può emettere titoli di risparmio negoziabili, ammessi a trattamento privilegiato nella distribuzione degli utili e a partecipazione consultiva nella gestione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 15, comma terzo.

L'ammontare e la disciplina dei titoli anzidetti, da approvarsi dall'organo di vigilanza, sono determinati, su proposta del comitato esecutivo, dal consiglio di amministrazione.

Una quota dei titoli di risparmio deve essere riservata ai dipendenti del Banco.

Art. 8.

Rappresentante dei portatori di titoli di risparmio

Il presidente del Banco indice ogni quattro anni l'elezione di un rappresentante dei portatori dei titoli di cui all'articolo precedente nel consiglio di amministrazione.

I seggi elettorali potranno essere costituiti presso le sedi del Banco secondo modalità stabilite dal comitato esecutivo.

Il Banco fornirà ogni assistenza documentale ad eventuali comitati elettorali rappresentativi di almeno il 5% dei titoli emessi.

TITOLO III

ORGANI

Art. 9.

Elencazione degli organi

Sono organi del Banco:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il direttore generale;

e) il collegio dei sindaci.

Capo I

PRESIDENTE

Art. 10.

Nomina - Vice presidente

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Egli deve essere prescelto tra persone che abbiano specifiche competenze in materia creditizia e finanziaria.

Dura in carica quattro anni e può essere confermato. Le indennità di carica spettanti al presidente vengono determinate ai sensi di legge. Si applicano per le medaglie di presenza, le diarie e i rimborsi di spesa le disposizioni di cui all'art. 25.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Attribuzioni

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza del Banco;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il comitato speciale delle sezioni;

c) formula proposte al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo e al comitato speciale delle sezioni, salvo quanto previsto dall'art. 19 lettere *c*) e *d*);

d) provvede, in caso di urgenza, all'esercizio dei poteri del comitato esecutivo e del comitato speciale delle sezioni, d'intesa col direttore generale;

e) autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie ed amministrative ed i gravami, in qualunque grado di giurisdizione, salvi i poteri attribuiti al direttore generale e al personale del Banco in materia di recupero dei crediti insoluti;

f) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal comitato esecutivo e dal comitato speciale delle sezioni.

Capo II

Consiglio di amministrazione

Art. 12.
Composizione - Nomine

Il consiglio di amministrazione del Banco, nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è composto, oltre che dal presidente, da undici membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso comitato, quattro scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente della regione autonoma della Sardegna, e quattro scelti uno per ciascuna, in terne proposte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. Detti consiglieri devono essere scelti tra persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 5, intervengano conferimenti di capitale aggiuntivo al capitale proprio del Banco, il consiglio di amministrazione viene integrato con i rappresentanti dei partecipanti esterni, che non potranno superare il numero di otto.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, procede, a seguito di designazione dei partecipanti esterni, alla nomina dei rappresentanti dei nuovi aventi diritto, in ragione di un consigliere per tante quote di valore nominale che raggiungano almeno il 5 per cento dell'intero capitale.

La designazione dei rappresentanti dei partecipanti esterni viene effettuata dagli stessi partecipanti in apposita assemblea convocata dal presidente del Banco.

Art. 13.
Durata in carica

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo è causa di decadenza da dichiararsi dallo stesso consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

Quando, nel corso del quadriennio si verifichi, per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma e per qualsiasi altro motivo, una vacanza nel consiglio, si provvederà, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12, alla nomina del nuovo consigliere, che durerà in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Art. 14.
Attribuzioni

Il consiglio di amministrazione:

a) esprime gli indirizzi di politica generale cui riferire la gestione del Banco e delle sezioni;

b) controlla l'andamento della gestione del Banco e delle sezioni e può chiedere al comitato esecutivo e al comitato speciale delle sezioni, che sono tenuti a fornirli, informazioni e documenti;

c) esamina ed approva, udite le relazioni del comitato esecutivo, del comitato speciale e del collegio sindacale, i bilanci con il conto economico ed il riparto degli utili del Banco e, rispettivamente, delle sezioni;

d) delibera le modificazioni dello statuto;

e) delibera, su proposta del comitato esecutivo, gli aumenti di capitale e l'emissione dei titoli di risparmio;

f) nomina il vice presidente scegliendolo fra i membri di estrazione regionale;

g) nomina i membri elettivi del comitato esecutivo e quelli del comitato speciale delle sezioni;

h) su proposta del comitato esecutivo, designa al Ministro del tesoro, il direttore generale;

i) delibera le azioni di responsabilità nei confronti dei membri del comitato esecutivo e del comitato speciale delle sezioni.

Art. 15.
Adunanze

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno, o per lo meno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, indicando gli argomenti da sottoporre all'esame del consiglio medesimo.

Il consiglio è convocato dal presidente, con avviso inviato con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione. L'avviso indica la data, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno 24 ore prima della riunione. Della convocazione del consiglio di amministrazione dovrà essere data, nelle stesse forme ed entro gli stessi termini, comunicazione al competente organo di vigilanza.

Partecipa alle riunioni del consiglio, con voto consultivo, un rappresentante dei portatori dei titoli di risparmio, cui deve essere data comunicazione della riunione nella stessa forma ed entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Art. 16.
Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 14 è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Art. 17.
Verbali - Segretario

Delle adunanze del consiglio di amministrazione viene redatto verbale da inserire in apposito registro. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e approvati dal consiglio nella prima successiva adunanza. I verbali sono conservati in registri bollati, rilegati e vidimati annualmente nelle forme di legge.

Assolve la funzione di segretario uno dei vice direttori generali scelto dal consiglio stesso.

Dai verbali delle riunioni il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, sono validi a tutti gli effetti di legge.

Nelle adunanze che il consiglio di amministrazione deliberi di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

Capo III

Comitato esecutivo - Comitato speciale delle sezioni

Art. 18.
Comitato esecutivo - Composizione

Il comitato esecutivo è composto:

dal presidente, che lo presiede;

dal vice presidente;

da due membri elettivi, nominati ogni quadriennio dal consiglio di amministrazione;

dal direttore generale.

Qualora siano intervenuti conferimenti di capitale aggiuntivo, uno dei due membri elettivi deve essere obbligatoriamente designato dai partecipanti esterni; e nel caso in cui i conferimenti aggiuntivi rappresentino almeno il 20 per cento del capitale complessivo il numero dei membri elettivi è elevato a tre e i partecipanti esterni ne designano due. La designazione viene effettuata nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 12.

I membri elettivi nominati dal consiglio di amministrazione non possono far parte del consiglio stesso. Essi devono essere scelti fra persone dotate di particolari esperienze in materia creditizia e finanziaria.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è causa di decadenza da dichiararsi dal consiglio di amministrazione.

I membri nominati in sostituzione di altri deceduti, dimessi o decaduti durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi primo e secondo.

Assolve le funzioni di segretario il segretario del consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo nomina fra i dirigenti e i funzionari del Banco i sostituti del segretario medesimo.

Il segretario redige i verbali delle adunanze. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario, sono conservati in registri bollati, rilegati e vidimati annualmente nelle forme di legge. Si applica il disposto dell'art. 17, commi terzo e quarto.

Art. 19.

Attribuzioni del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo ha tutti i poteri di gestione del Banco.

In particolare, il comitato:

a) attua gli indirizzi dell'attività del Banco deliberati dal consiglio di amministrazione;

b) approva - con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, dei quali uno in rappresentanza dei partecipanti esterni quando questi coprano nell'insieme almeno il 20 per cento del capitale del Banco - il progetto di bilancio e del conto economico e formula le proposte per il riparto dell'utile netto e della quota di utile di cui all'art. 29;

c) delibera, su proposta del direttore generale, le operazioni creditizie;

d) su proposta del direttore generale:

delibera l'adesione del Banco ai contratti collettivi di lavoro del personale e approva le norme integrative dei contratti medesimi;

autorizza l'ampliamento dei quadri organici del personale impiegatizio da effettuare con concorsi pubblici o con idonee forme di selezione pure pubbliche;

autorizza l'immissione negli organici di personale impiegatizio con grado o delle carriere direttive proveniente di istituti e aziende di credito o con titolo di specializzazione;

nomina i vice direttori generali e gli altri dirigenti;

adotta i provvedimenti di licenziamento;

e) istituisce commissioni e comitati tecnici, determinandone le attribuzioni e stabilendo i compensi e i rimborsi di spesa per i componenti;

f) delibera l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze ed uffici di corrispondenza;

g) delibera in ordine all'incorporazione di altri istituti e aziende di credito;

h) delibera l'assunzione e la cessione di partecipazioni e l'acquisto e la vendita di immobili del Banco;

i) adotta tutti gli atti che non siano espressamente attribuiti dal presente statuto alla competenza di altri organi del Banco.

In caso di urgenza, il presidente può adottare, d'intesa con il direttore generale, provvedimenti che rientrino nella competenza del comitato esecutivo, con esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*), portando le decisioni assunte a conoscenza dello stesso comitato, nella sua prima riunione, per l'approvazione.

Il comitato può delegare, con le medesime limitazioni di cui al comma precedente, al presidente ed al direttore generale proprie attribuzioni. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente poteri deliberativi potranno essere delegati, su proposta del direttore generale, a dipendenti del Banco, singolarmente o anche riuniti in comitati.

Il presidente riferisce sulla attività svolta dal comitato al consiglio di amministrazione nelle adunanze di cui all'art. 15 e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 20.

Comitato speciale delle sezioni

Il comitato speciale delle sezioni è composto:

dal presidente, che lo presiede;

dal vice presidente;

da due membri elettivi, nominati ogni quadriennio dal consiglio di amministrazione, dei quali uno in rappresentanza degli eventuali partecipanti esterni al capitale del Banco;

dal direttore generale.

Il comitato speciale delle sezioni esercita i poteri di gestione delle sezioni in conformità a quanto stabilito nei rispettivi statuti e, per quanto non previsto, nell'articolo precedente.

Il comitato può essere integrato da membri esterni, per la trattazione di affari di credito speciale delle diverse sezioni e limitatamente a questi, in conformità alle norme che disciplinano le rispettive materie.

Si applicano per il funzionamento del comitato speciale le disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 21.

Incompatibilità

I membri del Parlamento e i consiglieri delle regioni non possono inderogabilmente ricoprire la carica di presidente, di membro del consiglio di amministrazione, di vice presidente o di membro del comitato esecutivo e del comitato speciale delle sezioni.

Tali cariche sono incompatibili anche con la posizione di dipendente dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, salve le deroghe previste dalla vigente legislazione.

Capo IV

Direttore generale

Art. 22.

Nomina - Vice direttori generali

Il direttore generale è scelto fra i dirigenti di imprese bancarie.

Su proposta del comitato esecutivo - da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, dei quali uno in rappresentanza dei partecipanti esterni quando questi coprano nell'insieme almeno il 20 per cento del capitale del Banco - il consiglio di amministrazione designa il direttore generale, che viene nominato con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna, sentito il governatore della Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione determina, su proposta del presidente, il trattamento normativo, retributivo, di assistenza, di previdenza e di quiescenza del direttore generale.

Il direttore generale è coadiuvato e assistito da due vice direttori generali e dai direttori centrali, secondo le norme e con le attribuzioni previste dalle apposite disposizioni regolamentari approvate dal comitato esecutivo.

Il caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti dai vice direttori generali secondo l'ordine approvato dallo stesso comitato esecutivo, e, nell'assenza anche dei vice direttori generali, dal direttore centrale pure designato dal comitato esecutivo.

Art. 23.

Attribuzioni del direttore generale

Il direttore generale:

a) è responsabile della struttura organizzativa del Banco e delle sezioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

c) interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione;

d) salve le competenze del comitato esecutivo di cui allo art. 19, lettera *d*), è titolare di ogni residua attribuzione in materia di gestione del personale, inclusa quella relativa ai provvedimenti di avanzamento, che dovranno essere portati a conoscenza del comitato esecutivo nella sua prima riunione;

e) ha poteri di proposta per quanto concerne l'erogazione del credito;

f) d'intesa con il presidente propone al comitato esecutivo le norme regolamentari;

g) predispone i progetti di bilancio e del conto economico dell'Azienda bancaria e delle sezioni;

h) ha il compito di attivare le azioni giudiziarie ed esecutive necessarie per il recupero dei crediti insoluti, con facoltà di delega al personale del Banco;

i) esercita i poteri delegatigli dal comitato esecutivo.

Il direttore generale ha facoltà di delegare sue competenze, per singole materie rientranti nell'ambito di quelle di cui alla lettera *d*) a dirigenti singoli o riuniti in comitati e commissioni tecniche.

Capo V

Collegio sindacale

Art. 24.

Composizione - Nomina

Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e tre supplenti. Di essi:

due sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e uno supplente sono nominati dal Ministro del tesoro;

due sindaci effettivi ed uno supplente sono nominati dal presidente della regione autonoma della Sardegna;

un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dai partecipanti esterni di cui all'art. 5, ovvero, in mancanza dei partecipanti, dall'organo di vigilanza.

I membri scelti dai partecipanti esterni devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I sindaci durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

I sindaci rimangono in carica fino a quando non venga nominato il nuovo collegio sindacale.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

I sindaci intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale delle sezioni.

Capo VI

COMPENSI E RIMBORSI

Art. 25.

Compensi e rimborsi agli amministratori

Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai membri elettivi del comitato esecutivo e del comitato speciale delle sezioni, competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale delle sezioni; fermo che in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Le medaglie di presenza competono anche ai membri esterni che integrano il comitato speciale delle sezioni.

A tutti i componenti gli organi collegiali che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di viaggio ed una diaria giornaliera per le spese di soggiorno.

L'ammontare del compenso annuo, l'importo unitario delle medaglie di presenza e delle diarie vengono determinati - fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge - su proposta del consiglio di amministrazione dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 26.

Compensi e rimborsi ai sindaci

Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale delle sezioni; fermo che in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai sindaci che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di viaggio ed una diaria giornaliera per le spese di soggiorno.

Ai sindaci supplenti compete un'indennità annua di disponibilità.

L'ammontare del compenso e dell'indennità di disponibilità viene determinato dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Le medaglie di presenza e le diarie sono attribuite nella medesima misura fissata per i componenti gli altri organi collegiali.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Art. 27.

Termini

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni dell'art. 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Il bilancio, con il conto economico, deve essere approvato dal consiglio di amministrazione nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Almeno un mese prima del termine previsto per l'approvazione, il comitato esecutivo deve presentare al consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci, per gli opportuni accertamenti e verifiche, il progetto di bilancio.

Art. 28.

Riparto degli utili

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio vengono destinati come segue:

1) al fondo di riserva ordinaria, una quota non inferiore ai 3 decimi;

2) al Banco, per il capitale proprio, e ai partecipanti di cui all'art. 5, un dividendo, in ragione delle quote rispettive;

3) l'eventuale residuo ad integrazione della riserva ordinaria e/o alla formazione di riserve straordinarie o speciali.

Qualora siano stati emessi titoli di risparmio privilegiati ai sensi dell'art. 7, l'utile netto viene ripartito assegnando:

a) al fondo di riserva ordinaria la quota di cui al precedente n. 1;

b) ai portatori di titoli di risparmio un dividendo privilegiato in ragione del valore nominale dei titoli stessi;

c) al Banco, per il capitale proprio, e ai partecipanti di cui all'art. 5 per le quote rispettive, un dividendo sul valore nominale delle quote stesse che risulti tuttavia inferiore del 2 per cento di quello attribuito ai portatori di titoli di risparmio.

L'ulteriore eventuale rimanenza sarà devoluta:

aa) a nuovo aumento della riserva ordinaria, e/o;

bb) ad integrazione dei dividendi di cui alle lettere *b*) e *c*).

Art. 29.

Utili propri del Banco - Destinazione - Commissione speciale

La parte di utili netti di pertinenza del capitale proprio del Banco sarà destinata fino ad un massimo dei 3/10, salvo quanto disposto nel successivo comma IV, ad erogazioni per scopi di beneficenza, assistenza, di cultura e di studio, nonché per iniziative rivolte a favorire e incoraggiare l'assistenza e lo sviluppo delle attività produttive e delle risorse economiche della Sardegna.

La destinazione degli utili di cui trattasi verrà stabilita da una commissione composta da cinque membri designati uno dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente, due dalla regione autonoma della Sardegna, due dai membri del consiglio di amministrazione di cui al comma primo dell'art. 12.

Le istanze di contributo saranno trasmesse alla commissione dal presidente del Banco, corredate da ogni elemento informativo ritenuto necessario ed utile.

L'ulteriore quota di utili netti di pertinenza del Banco sarà destinata alla costituzione di un fondo da utilizzare, in caso di aumento di capitale, ad incremento delle quote proprie del Banco medesimo di cui all'art. 4, o anche all'acquisto di quote nel caso previsto dall'art. 6.

Art. 30.

Provvidenze per il personale

Fanno carico alla gestione corrente gli oneri per provvidenze e premi a favore del personale, già gravanti sull'utile netto.

L'entità complessiva di tali oneri sarà determinata ogni anno, successivamente all'approvazione del bilancio del precedente esercizio, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, sentito il collegio sindacale. Sarà fatto riferimento, allo scopo; alla cifra della sola quota dell'utile netto spettante al capitale proprio del Banco, e in nessun caso gli oneri di cui trattasi potranno superare un importo complessivo ragguagliabile ai 3/10 di detta cifra.

TITOLO V

Art. 31.

Dipendenze

Gli uffici di rappresentanza, le sedi e le filiali dipendono dalla direzione generale.

Le agenzie e gli sportelli speciali e stagionali sono posti alle dipendenze di una sede o filiale.

Alle sedi e filiali della Sardegna fa capo anche l'attività degli uffici di corrispondenza di cui all'art. 3, comma terzo, stabiliti nelle rispettive aree territoriali.

Agli uffici di rappresentanza, alle sedi e alle filiali è preposto un direttore, che è responsabile del regolare funzionamento del proprio ufficio o dipendenza.

In caso di assenza o impedimento, fa le veci del direttore un sostituto, designato dal direttore generale.

Il direttore è coadiuvato da altri dipendenti pure designati dal direttore generale, e incaricati di presiedere ai servizi delle rispettive dipendenze, o ad agenzie, o a sportelli speciali e stagionali.

Il direttore, o chi lo sostituisce, ha la rappresentanza del Banco in tutti gli atti giudiziari tendenti alla tutela e al recupero dei crediti insoluti.

TITOLO VI

Art. 32.

Firma

La facoltà di firma compete al presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, al direttore generale e ai vice direttori generali.

I poteri di firma attribuiti al personale del Banco sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal comitato esecutivo su proposta del direttore generale.

Nei limiti delle rispettive attribuzioni il comitato esecutivo, il presidente e il direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone estranee al Banco per il compimento di singole operazioni ed affari.

TITOLO VII

Art. 33.

Vigilanza

Un delegato dell'organo di vigilanza presenzia con funzioni ricognitive alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Degli eventuali interventi svolti dal delegato, qualora lo stesso rilevi che una assumenda deliberazione non sia conforme alla vigente normativa e ritenga di avvertire il consiglio o il comitato nel corso della riunione, deve essere fatta menzione nei verbali.

Copia dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo deve essere inviata all'organo di vigilanza entro i dieci giorni dalla loro approvazione, che deve avvenire non oltre la prima riunione successiva.

Norme transitorie

Art. 1.

Fino a quando non siano stati istituiti gli organi collegiali della struttura organizzativa indicati nel presente statuto, i poteri di indirizzo e di amministrazione a questi spettanti verranno esercitati dal consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Art. 2.

Fino alla nomina del comitato esecutivo e del comitato speciale delle sezioni i poteri dello stesso comitato esecutivo e del comitato speciale delle sezioni sono esercitati da un comitato direttivo composto dal presidente, che lo presiede, dal vice presidente, e da due consiglieri, in modo che siano rappresentate nel comitato stesso tutte e quattro le province dell'Isola. Del comitato ristretto fa parte anche il direttore generale.

SEZIONE SPECIALE DI CREDITO AGRARIO

TITOLO I

Art 1.

Costituzione - Durata - Vigilanza

Ai sensi dell'art. 14, n. 10, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 34 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è istituita presso il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, la sezione speciale di credito agrario, avente proprio patrimonio e gestione contabile e bilancio separati da quelli del Banco medesimo.

La sezione ha durata illimitata.

La sezione è soggetta a vigilanza in conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 2.

Competenza territoriale

La sezione opera nel territorio della regione autonoma della Sardegna, e si avvale per le proprie operazioni delle sedi, filiali e agenzie del Banco, le quali agiscono come organi periferici di essa sezione.

La sezione potrà istituire, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, propri uffici speciali, abilitati a compiere solo le operazioni di credito agrario consentite alla sezione stessa.

TITOLO II

Art. 3.

Scopi

La sezione esercita nel territorio della regione autonoma della Sardegna il credito agrario ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulla materia.

La sezione compie inoltre le operazioni di credito peschereccio, nonché tutte le altre operazioni che siano ad essa demandate da speciali disposizioni di legge.

Operazioni agevolate sono compiute dalla sezione a favore di emigranti e delle loro famiglie per facilitare la formazione di nuove imprese coltivatrici e per trasformare e migliorare le aziende agrarie di proprietà, in vista del rientro nei luoghi d'origine degli emigranti stessi, e per la gestione e la dotazione delle imprese stesse.

Art. 4.

Funzione di coordinamento

La sezione è incaricata di coordinare, indirizzare e integrare l'azione creditizia degli enti e istituti locali a favore dell'agricoltura, nell'ambito della programmazione e della politica creditizia regionale.

Tale funzione essa esercita, oltre che con l'azione creditizia diretta:

a) svolgendo a favore degli enti intermediari opera di assistenza tecnica e amministrativa, ai fini del loro buon funzionamento e sviluppo;

b) mediante il risconto del portafoglio agrario degli enti o mediante sconti diretti;

c) con l'assunzione di operazioni di carattere agrario proposte dai citati istituti e da essi eventualmente garantite;

d) mediante accordi con enti e istituzioni operanti in agricoltura al fine di favorire il ricorso al credito degli agricoltori singoli o associati, e di diffondere in genere l'attività di credito agrario;

e) mediante interventi creditizi intesi a favorire iniziative di particolare interesse per l'agricoltura della regione sarda, in ispecie per quanto concerne la creazione, anche fuori dall'Isola, di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti dell'agricoltura; la creazione di industrie per la produzione di materie utili all'agricoltura e la istituzione di magazzini generali, salve, ove necessario, le prescritte autorizzazioni;

f) mediante la diffusione della conoscenza delle provvidenze creditizie a benefizio dell'agricoltura e delle informazioni economiche e tecniche interessanti l'attività agricola;

g) mediante la convocazione di riunioni fra enti e organizzazioni operanti in agricoltura per l'esame delle questioni concernenti l'attività di credito agrario;

h) mediante attività di assistenza tecnica e specialistica agli agricoltori singoli e associati.

TITOLO III

Art. 5.

Fondi patrimoniali

Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) da fondi di riserva straordinari e speciali.

I fondi di dotazione e di riserva della sezione garantiscono soltanto le operazioni della sezione medesima.

TITOLO IV

Art. 6.

Mezzi per l'attività della sezione

La sezione trae i mezzi per l'esercizio della propria attività:

a) dai fondi patrimoniali;

b) dal ricavato del collocamento di titoli obbligazionari nominativi o al portatore;

c) dalle anticipazioni accordate dall'azienda bancaria, con le finalità e previe le prescritte autorizzazioni di cui all'art. 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423, in base ad apposita assegnazione di mezzi effettuata in conformità alla previsione di cui all'art. 34 della legge 11 aprile 1953, n. 298;

d) dal risconto del proprio portafoglio presso l'istituto di emissione e da anticipazioni su titoli di proprietà;

e) dai mezzi forniti dallo Stato, dalla regione autonoma della Sardegna, da altri enti e organismi, per interventi creditizi speciali.

TITOLO V

Art. 7.
Organi della sezione

Il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il direttore generale del Banco di Sardegna esercitano le rispettive funzioni anche per la sezione, con le attribuzioni ed in conformità alle norme stabilite dallo statuto del Banco, salve le disposizioni particolari di cui agli articoli seguenti.

I poteri di gestione della sezione sono esercitati dal comitato speciale delle sezioni di cui all'art. 20 dello statuto del Banco.

Presso le sedi, le filiali e le agenzie del Banco operanti in importanti centri agricoli possono essere istituiti comitati locali aventi compiti consultivi, composti da un presidente e da due a quattro membri. Le attribuzioni e le norme di funzionamento dei comitati locali saranno determinati dallo stesso comitato speciale.

Art. 8.
Presidente

Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 10 dello statuto del Banco, ha la legale rappresentanza della sezione.

Il presidente ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) presiedere il comitato speciale;

b) prendere nei casi di urgenza provvedimenti di competenza del comitato speciale: i provvedimenti stessi dovranno essere sottoposti alla ratifica del comitato speciale nella sua prima seduta;

c) autorizzare la proposizione di tutte le azioni giudiziarie ed i gravami, in qualunque grado di giurisdizione, salvi i poteri attribuiti al direttore generale e al personale della sezione in materia di ricupero di crediti insoluti;

d) esercitare gli altri poteri che gli siano delegati dal comitato speciale.

Art. 9.
Comitato speciale

Il comitato speciale ha tutti i poteri di gestione della sezione.

In particolare, il comitato:

a) attua gli indirizzi dell'attività della sezione deliberati dal consiglio di amministrazione;

b) con le modalità di cui all'art. 19, lettera *b*), dello statuto del Banco, approva il progetto di bilancio e del conto economico e formula le proposte per il riparto dell'utile netto;

c) delibera, su proposta del direttore generale, le operazioni di credito agrario;

d) nomina, su proposta del direttore generale, il direttore della sezione;

e) approva la quota di spese per il personale, nonché delle altre spese generali e di amministrazione da rimborsare all'azienda bancaria;

f) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sezione dalle norme legislative e regolamentari, o ad essa delegati dall'organo di vigilanza, in ordine agli enti intermediari del credito agrario;

g) delibera l'acquisto e la vendita di immobili per le necessità funzionali della sezione;

h) delibera l'assunzione di partecipazioni in istituti ed enti operanti nel settore dei finanziamenti all'agricoltura;

i) delibera l'istituzione degli uffici speciali di cui all'art. 2, comma secondo, la costituzione dei comitati locali e la nomina dei loro membri;

l) adotta tutti gli atti che non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi della sezione;

Il comitato speciale può delegare al presidente ed al direttore generale proprie attribuzioni. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente poteri deliberativi potranno essere delegati, su proposta del direttore generale, al direttore della sezione e ad altri dipendenti, in un caso e nell'altro singolarmente o anche riuniti in comitati.

I provvedimenti di cui alla precedente lettera *f*) possono essere delegati dal comitato speciale al direttore generale, al direttore dell'ufficio preposto alla vigilanza del settore, ai direttori delle sedi e filiali.

In caso di urgenza, il presidente può adottare, d'intesa col direttore generale, i provvedimenti che rientrano nella competenza del comitato speciale di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), portando le decisioni assunte a conoscenza dello stesso comitato nella sua prima riunione per l'approvazione.

Il presidente riferisce sull'attività svolta dal comitato speciale al consiglio di amministrazione nelle adunanze di cui all'art. 15 dello statuto del Banco e ogniqualvolta lo ritenga necessario.

I verbali delle deliberazioni adottate dal comitato speciale, e dal presidente in via d'urgenza, debbono essere trasmessi all'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 10.
Direttore generale

Il direttore generale esercita, per la sezione, le attribuzioni regolate dalle norme di cui all'art. 23 dello statuto del Banco, in quanto applicabili.

Art. 11.
Direttore

Il direttore risponde al direttore generale dell'organizzazione e del funzionamento della sezione, e dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali.

Il direttore esercita le attribuzioni in materia di erogazione del credito e di gestione corrente che gli siano state delegate dal comitato speciale, entro i limiti stabiliti nei provvedimenti di delega.

Art. 12.
Collegio sindacale

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale del Banco.

TITOLO VI

Art. 13.
Organizzazione - Personale

Per l'adempimento dei suoi compiti, la sezione si avvale dell'organizzazione del Banco. Il personale addetto fa parte dell'organico del personale del Banco, e ad esso si applicano tutte le disposizioni concernenti detto personale.

Per lo svolgimento delle operazioni la sezione può anche avvalersi dell'opera di collaboratori esterni.

TITOLO VII

Art. 14.
Facoltà di firma

La facoltà di firma per la sezione compete al presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, al direttore generale, ai vice direttori generali.

I poteri di firma attribuiti al personale della sezione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal comitato speciale su proposta del direttore generale.

Nei limiti delle rispettive attribuzioni il comitato speciale, il presidente e il direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone estranee alla sezione per il compimento di singole operazioni ed affari.

TITOLO VIII

Art. 15.
Bilancio e conto economico - Riparto degli utili

Per la formazione del bilancio e del conto economico della sezione si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 dello statuto del Banco.

Il bilancio, con il conto economico, viene approvato unitamente a quello del Banco.

Gli utili netti della sezione sono destinati come segue:

a) una quota non inferiore ai tre decimi degli utili stessi per la formazione e l'incremento della riserva ordinaria;

b) una quota fino al 6 % dei mezzi apportati dal Banco al fondo di dotazione e alle riserve della sezione, al Banco stesso;

c) dell'eventuale quota residua, almeno i cinque decimi ad integrazione della riserva ordinaria; l'ulteriore rimanenza ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo dell'agricoltura sarda e per incoraggiare e sostenere le iniziative della cooperazione agricola e quelle a favore degli emigranti: le erogazioni di cui trattasi sono deliberate dalla commissione di cui all'art. 29 dello statuto del Banco.

TITOLO IX

Art. 16.

Scioglimento e liquidazione della sezione

In caso di scioglimento e liquidazione, la sezione sarà anzitutto tenuta a restituire all'azienda bancaria i conferimenti al fondo di dotazione e alle riserve. Saranno pure attribuiti alla azienda bancaria e destinati ad aumento della riserva ordinaria gli incrementi patrimoniali risultanti alla chiusura della liquidazione.

TITOLO X

Art. 17.

Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi generali e speciali e dei regolamenti in vigore, e quelle dello statuto del Banco di Sardegna, in quanto applicabili.

Norma di attuazione

L'azienda bancaria assegnerà alla sezione, in aggiunta allo apporto destinato a costituirne il fondo iniziale di dotazione, una quota della propria «riserva speciale rischi» di cui allo art. 2 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, proporzionata agli impieghi di credito agrario da trasferire alla sezione medesima.

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

TITOLO I

Art. 1.

Costituzione - Vigilanza

Presso il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, è istituita, con propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e contabile, la sezione autonoma di credito fondiario.

La sezione è soggetta a vigilanza in conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 2.

Competenza territoriale - Durata

La sezione opera nelle aree geografiche determinate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. Eventuali deroghe potranno essere accordate, caso per caso, dall'organo di vigilanza.

Essa si avvale per le proprie operazioni delle sedi e filiali del Banco stesso, le quali agiscono come uffici della sezione.

La sezione ha durata illimitata.

TITOLO II

Art. 3.

Scopi

La sezione esercita il credito fondiario ed edilizio ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulla materia. Compie inoltre le operazioni che le siano state affidate in forza di speciali disposizioni derivanti da leggi dello Stato o della regione autonoma della Sardegna o di altre regioni.

Operazioni a condizioni agevolate vengono compiute dalla sezione allo scopo di facilitare l'acquisizione, la costruzione, il restauro della casa di abitazione da parte degli emigranti o delle loro famiglie, in vista del rientro nei luoghi d'origine degli emigranti stessi.

Art. 4.

Condizioni e garanzie dei mutui - Obbligazioni

I mutui sono effettuati alle condizioni, con le modalità e limiti e con le garanzie previsti fondamentalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, nonché da altre leggi dello Stato e della regione autonoma della Sardegna, mercè l'impiego delle somme provenienti dal collocamento delle obbligazioni, emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e ai sensi dell'art. 8 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 7.

La sezione può emettere anche, in serie speciali, obbligazioni in valuta estera e promuoverne il collocamento in paesi esteri, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti.

Nei mutui possono essere impiegati anche i fondi patrimoniali della sezione.

La sezione infine può fare ricorso, per particolari categorie di operazioni, a finanziamenti di organismi internazionali.

TITOLO III

Art. 5.

Fondi di dotazione - Fondi di riserva

Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) da fondi di riserva straordinari e speciali.

TITOLO IV

Art. 6.

Organi della sezione

Il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il direttore generale del Banco di Sardegna esercitano le rispettive funzioni anche per la sezione, con le attribuzioni ed in conformità alle norme stabilite dallo statuto del Banco medesimo, salve le disposizioni particolari di cui agli articoli seguenti.

I poteri di gestione della sezione sono esercitati dal comitato speciale delle sezioni di cui all'art. 20 dello statuto del Banco.

Art. 7.

Presidente

Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 10 dello statuto del Banco, ha la legale rappresentanza della sezione.

Il presidente ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) presiedere il comitato speciale;

b) prendere nei casi di urgenza provvedimenti di competenza del comitato speciale: i provvedimenti stessi dovranno essere sottoposti alla ratifica del comitato speciale nella sua prima seduta;

c) autorizzare la proposizione di tutte le azioni giudiziarie ed i gravami, in qualunque grado di giurisdizione, salvi i poteri attribuiti al direttore generale e al personale della sezione in materia di ricupero di crediti insoluti;

d) esercitare gli altri poteri che gli siano delegati dal comitato speciale.

Art. 8.

Comitato speciale

Il comitato speciale ha tutti i poteri di gestione della sezione.

In particolare, il comitato:

a) attua gli indirizzi dell'attività della sezione deliberati dal consiglio di amministrazione;

b) con le modalità di cui all'art. 19, lettera *b*), dello statuto del Banco, approva il progetto di bilancio e del conto economico e formula le proposte per il riparto dell'utile netto;

c) delibera, su proposta del direttore generale, le operazioni di credito fondiario, edilizio e alberghiero;

d) nomina, su proposta del direttore generale, il direttore di sezione;

e) approva la quota di spese per il personale, nonché delle altre spese generali e di amministrazione da rimborsare alla azienda bancaria;

f) delibera l'acquisto e la vendita di immobili per le necessità funzionali della sezione;

g) delibera l'assunzione di partecipazioni in istituti ed enti operanti nel settore dei finanziamenti all'edilizia e la loro cessione;

h) delibera l'istituzione di uffici di rappresentanza della sezione, in deroga al disposto dell'art. 2;

i) adotta tutti gli atti che non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi della sezione.

Il comitato speciale può delegare al presidente e al direttore generale proprie attribuzioni. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente poteri deliberativi potranno essere delegati, su proposta del direttore generale, al direttore della sezione e ad altri dipendenti, in un caso e nell'altro singolarmente o anche riuniti in comitati.

In caso di urgenza, il presidente può adottare, d'intesa col direttore generale, i provvedimenti che rientrano nella competenza del comitato speciale di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), portando le decisioni assunte a conoscenza dello stesso comitato nella sua prima riunione per l'approvazione.

Il presidente riferisce sull'attività svolta dal comitato speciale al consiglio di amministrazione nelle adunanze di cui allo art. 15 dello statuto del Banco e ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Art. 9.
Direttore generale

Il direttore generale esercita, per la sezione, le attribuzioni regolate dalle norme di cui all'art. 23 dello statuto del Banco, in quanto applicabili.

Art. 10.
Direttore

Il direttore risponde al direttore generale dell'organizzazione e del funzionamento della sezione, e dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali.

Il direttore esercita le attribuzioni in materia di erogazione del credito e di gestione corrente che gli siano state delegate dal comitato speciale, entro i limiti stabiliti nei provvedimenti di delega.

Art. 11.
Collegio sindacale

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale del Banco.

TITOLO V

Art. 12.
Organizzazione - Personale

Per l'adempimento dei suoi compiti, la sezione si avvale dell'organizzazione del Banco. Il personale addetto fa parte dell'organico del personale del Banco, e ad esso si applicano tutte le disposizioni concernenti detto personale.

Per lo svolgimento delle operazioni la sezione può anche avvalersi dell'opera di collaboratori esterni.

TITOLO VI

Art. 13.
Facoltà di firma

La facoltà di firma per la sezione compete al presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, al direttore generale, ai vice direttori generali.

I poteri di firma attribuiti al personale della sezione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal comitato speciale su proposta del direttore generale.

Nei limiti delle rispettive attribuzioni il comitato speciale, il presidente e il direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone estranee alla sezione per il compimento di singole operazioni ed affari.

TITOLO VII

Art. 14.
Bilancio e conto economico - Riparto degli utili

Per la formazione del bilancio e del conto economico della sezione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 dello statuto del Banco di Sardegna.

Il bilancio, con il conto economico, viene approvato unitamente a quello del Banco.

Gli utili netti della sezione sono destinati come segue:

a) una quota non inferiore ai tre decimi degli utili stessi per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinaria;

b) una quota fino al 6 per cento del fondo di dotazione assegnato dal Banco di Sardegna, al Banco medesimo;

c) dell'eventuale rimanenza, una quota non inferiore ai cinque decimi ad integrazione della riserva ordinaria; il residuo ad iniziative rivolte a favorire l'edilizia economica e popolare e l'edilizia a favore degli emigranti, fermo che tali erogazioni debbono essere deliberate dalla commissione di cui all'art. 29 dello statuto del Banco.

TITOLO VIII

Art. 15.
Scioglimento e liquidazione della sezione

In caso di scioglimento e liquidazione, la sezione sarà anzitutto tenuta a restituire, dalle proprie attività, il fondo di dotazione assegnato dal Banco di Sardegna. L'eventuale incremento patrimoniale, risultante dalla chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad aumento della riserva ordinaria dello stesso Banco.

TITOLO IX

Art. 16.
Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi generali e speciali e dei regolamenti in vigore, e quelle dello statuto del Banco di Sardegna, in quanto applicabili.

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TITOLO I

Art. 1.
Costituzione - Durata - Vigilanza

Ai sensi dell'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 238 ed in conformità al decreto del Ministro del tesoro in data 3 gennaio 1969, è istituita presso il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente patrimonio proprio e gestione contabile e bilancio separati da quelli del Banco medesimo.

La sezione ha durata illimitata.

La sezione è soggetta a vigilanza in conformità alle norme vigenti in materia.

Art. 2.
Competenza territoriale

La competenza territoriale della sezione si identifica con quella della sezione di credito fondiario con riferimento alle operazioni di credito edilizio.

TITOLO II

Art. 3.
Operazioni

Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonché delle imprese concessionarie di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità, da realizzare nell'ambito della sfera di competenza della sezione.

La sezione può compiere a favore dei soggetti di cui al precedente comma anche le operazioni che dovessero esserle affidate in forza di speciali disposizioni derivanti da leggi dello Stato o della regione autonoma della Sardegna o di altre regioni.

Art. 4.
Condizioni e garanzie dei mutui - Obbligazioni

I mutui sono effettuati alle condizioni, con le modalità e limiti e con le garanzie previsti dalla legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche e integrazioni, nonché da altre leggi dello Stato e della regione autonoma della Sardegna, mercé l'impiego

delle somme provenienti dal collocamento delle obbligazioni, emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. Nei mutui possono essere impiegati anche i fondi patrimoniali della sezione.

La sezione può emettere, in serie speciali, anche obbligazioni in valuta estera e promuoverne il collocamento in paesi esteri, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti.

La sezione può infine fare ricorso, per particolari categorie di operazioni, a finanziamenti di organismi internazionali.

TITOLO III

Art. 5.

Fondo di dotazione - Riserve

Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) da fondi di riserva straordinari e speciali.

I fondi di dotazione e di riserva della sezione garantiscono esclusivamente le operazioni della sezione medesima.

TITOLO IV

Art. 6.

Organi della sezione

Il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ed il direttore generale del Banco di Sardegna esercitano le rispettive funzioni anche per la sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, con le attribuzioni ed in conformità alle norme stabilite dallo statuto del Banco e da quello della sezione di credito fondiario, e salve le disposizioni particolari di cui agli articoli seguenti.

I poteri di gestione della sezione sono esercitati dal comitato speciale delle sezioni di cui all'art. 20 dello statuto del Banco.

Art. 7.

Presidente

Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 10 dello statuto del Banco, ha la legale rappresentanza della sezione.

Il presidente ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) presiedere il comitato speciale;

b) prendere nei casi di urgenza provvedimenti di competenza del comitato speciale: i provvedimenti stessi dovranno essere sottoposti alla ratifica del comitato speciale nella sua prima seduta;

c) autorizzare la proposizione di tutte le azioni giudiziarie ed i gravami, in qualunque grado di giurisdizione, salvi i poteri attribuiti al direttore generale e al personale della sezione in materia di ricupero di crediti insoluti;

d) esercitare gli altri poteri che gli siano delegati dal comitato speciale.

Art. 8.

Comitato speciale

Il comitato speciale ha tutti i poteri di gestione della sezione. In particolare, il comitato:

a) attua gli indirizzi dell'attività della sezione deliberati dal consiglio di amministrazione;

b) con le modalità di cui all'art. 19, lettera *b*), dello statuto del Banco, approva il progetto di bilancio e del conto economico e formula le proposte per il riparto dell'utile netto;

c) delibera, su proposta del direttore generale, le operazioni;

d) nomina, su proposta del direttore generale, il direttore della sezione;

e) approva la quota di spese per il personale, nonché delle altre spese generali e di amministrazione da rimborsare alla azienda bancaria;

f) delibera l'acquisto e la vendita di immobili per le necessità funzionali della sezione;

g) delibera l'istituzione di uffici di rappresentanza della sezione, in deroga al disposto dell'art. 2;

h) adotta tutti gli atti che non siano espressamente attribuiti alla competenza di altri organi della sezione.

Il comitato speciale può delegare al presidente ed al direttore generale proprie attribuzioni. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente poteri deliberativi potranno essere delegati, su proposta del direttore generale, al direttore della sezione e ad altri dipendenti, in un caso e nell'altro singolarmente o anche riuniti in comitati.

In caso di urgenza, il presidente può adottare, d'intesa col direttore generale, i provvedimenti che rientrano nella competenza del comitato speciale di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), portando le decisioni assunte a conoscenza dello stesso comitato nella sua prima riunione per l'approvazione.

Il presidente riferisce sull'attività svolta dal comitato speciale al consiglio di amministrazione nelle adunanze di cui allo art. 15 dello statuto del Banco e ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Art. 9.

Direttore generale

Il direttore generale esercita, per la sezione, le attribuzioni regolate dalle norme di cui all'art. 23 dello statuto del Banco, in quanto applicabili.

Art. 10.

Direttore

Il direttore risponde al direttore generale della organizzazione e del funzionamento della sezione, e dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali.

Il direttore esercita le attribuzioni in materia di erogazione del credito e di gestione corrente che gli siano state delegate dal comitato speciale, entro i limiti stabiliti nei provvedimenti di delega.

Art. 11.

Collegio sindacale

La sezione è sottoposta al controllo del collegio sindacale del Banco.

TITOLO V

Art. 12.

Organizzazione - Personale

Per l'adempimento dei suoi compiti, la sezione si avvale dell'organizzazione del Banco. Il personale addetto fa parte dell'organico del personale del Banco, e ad esso si applicano tutte le disposizioni concernenti detto personale.

Per lo svolgimento delle operazioni la sezione può anche avvalersi dell'opera di collaboratori esterni.

TITOLO VI

Art. 13.

Facoltà di firma

La facoltà di firma per la sezione compete al presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, al direttore generale, ai vice direttori generali.

I poteri di firma attribuiti al personale della sezione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal comitato speciale su proposta del direttore generale.

Nei limiti delle rispettive attribuzioni il comitato speciale il presidente e il direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone estranee alla sezione per il compimento di singole operazioni ed affari.

TITOLO VII

Art. 14.

Bilancio e conto economico - Utili

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la formazione del bilancio e del conto economico della sezione si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 dello statuto del Banco.

Il bilancio, con il conto economico, viene approvato unitamente a quello del Banco.

Gli utili netti della sezione sono destinati come segue:

a) una quota non inferiore ai tre decimi degli utili stessi per la formazione e l'incremento della riserva ordinaria;

b) una quota fino al 6 % del fondo di dotazione assegnato dal Banco di Sardegna, al Banco medesimo;

c) l'eventuale quota residua ad ulteriore aumento del fondo di riserva ordinaria.

TITOLO VIII

Art. 15.

Scioglimento e liquidazione della sezione

In caso di scioglimento e liquidazione, la sezione sarà anzitutto tenuta a restituire, dalle proprie attività, il fondo di dotazione assegnato dal Banco di Sardegna. L'eventuale incremento patrimoniale, risultante dalla chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad aumento della riserva ordinaria dello stesso Banco.

TITOLO IX

Art. 16.

Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore e quelle dello statuto del Banco di Sardegna, in quanto applicabili.

(4968)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 1982.

Approvazione, per l'anno 1982, dell'elenco dei funzionari dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari autorizzati ad accedere presso le aziende ed istituti di credito e presso l'amministrazione postale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 51-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visto l'art. 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Visto l'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Ritenuta la necessità di approvare, per l'anno 1982, l'elenco dei funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di prima classe, i quali possono essere autorizzati ad accedere, nei casi previsti dal predetto articolo 51-*bis*, presso le aziende od istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di compiere le rilevazioni dirette di cui al citato art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;

Decreta:

E' approvato, per l'anno 1982, l'elenco - allegato *A*, dei funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, i quali possono essere autorizzati ad accedere presso le aziende od istituti di credito e le amministrazioni postali, nei casi previsti dall'art. 51-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, allo scopo di compiere le rilevazioni dirette previste dall'art. 52, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO *A*

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Elenco dei funzionari dell'amministrazione periferica delle tasse abilitati ad accedere presso aziende o istituti di credito e amministrazione postale

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome dei funzionari	Qualifica
Ancona	IVA Ancona	Albo Michele	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Ascoli Piceno	Panichi Cardarelli Marisa	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Macerata	Pompini Carlo	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Pesaro	Pizzo Francesco	Dir. 1ª cl. R.E.
Aosta	IVA Aosta	Salerno dott. Vincenzo	Dir. 1ª cl. R.E.
Bari	IVA Bari	Cuscito dott. Filippo	Dir. 1ª cl. agg.
		Fanelli rag. Francesco	Dir. 1ª cl. agg.
Bologna	IVA Bologna	Inglese dott. Carmelo	Primo dirigente
	IVA Ferrara	Lupo dott. Carmelo	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Forlì	Del Pesce dott. Ferdinando	Primo dirigente
	IVA Forlì	Tomasetta Bruno	Dir. 1ª cl. agg.

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome dei funzionari	Qualifica
Segue: Bologna . . .	IVA Modena	Trombone Roberto	Primo dirigente
	IVA Parma	Licitra Francesco	Dir. 1ª cl. agg.
		Nardella Antonio	Primo dirigente
	IVA Ravenna	Mangialardi dott. Antonio	Dir. 1ª cl. R.E.
		Di Stasio Fulvio	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Reggio Emilia	Morante Giuseppe	Dir. 1ª cl. agg.
		Di Matteo Pasquale	Dir. 1ª cl. agg.
Cagliari .	IVA Cagliari	Lombardo dott. Salvatore	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Sassari	Dussoni dott. Michele	Dir. 1ª cl. agg.
Campobasso	IVA Isernia	Cusmai dott. Felice	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Campobasso	D'Anchise Aristide	Dir. 1ª cl. agg.
Catanzaro .	IVA Cosenza	Mazzuca Guido	Primo dirigente
	IVA Cosenza	Limido Ferruccio	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Reggio Calabria	Pollicina dott. Augusto	Primo dirigente
	IVA Reggio Calabria	Miduri dott. Girolamo	Dir. 1ª cl. agg.
Firenze .	IVA Firenze	Bianconi Arturo	Primo dirigente
	IVA Firenze	Rogai dott. Vinicio	Dir. capo R.E.
	IVA Grosseto	Gentili dott. Tommaso	Dir. capo R.E.
	IVA Livorno	Traina Sebastiano	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Livorno	Salamone dott. Gildo	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Livorno	Carcione dott. Natale	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Lucca	Giannoni Elio	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Massa	Pisana dott. Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Pisa	Costamagna Alfredo	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Pisa	Cardamone Elio	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Pistoia	D'Amico Fiorentino	Dir. capo R.E.
	IVA Pistoia	Manganiello Onofrio	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Siena	Onofri dott. Enzo	Dir. 1ª cl. R.E.
Genova . . .	IVA Genova	Conterno dott. Vittorio	Primo dirigente
	IVA Genova	Zingaro dott. Emilio	Dir. capo R.E.
	IVA Genova	Petrignano dott. Giuseppe	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA La Spezia	Corona Walter	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Imperia	Cappuccio Francesco	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Imperia	Montenegro Vito	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Savona	Giuliano dott. Paolo	Dir. 1ª cl. agg.
L'Aquila	IVA L'Aquila	Properzi dott. Gustavo	Direttore capo
	IVA L'Aquila	Mattei Pierino	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Chieti	D'Agostino dott. Bruno	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Chieti	Della Porta dott. Gigino	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Teramo	Ferrara dott. Raffaele	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Teramo	Rapanà Francesco	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Pescara	De Petra dott. Mimì	Isp. comp. R.E.
Milano . .	IVA Milano	Antonini dott. Gianfranco	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Milano	Dell'Aglio dott. Luigi	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Milano	Lucenti dott. Giuseppe	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Bergamo	Scandurra dott. Rosario	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Como	Quadarella rag. Francesco	Dir. 1ª cl. agg.
Napoli	IVA Napoli	Cassini dott. Nunzio	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Napoli	Freda Longano dott. Franca	Dir. 1ª cl. agg.

Ispettorato compartimentale	Ufficio di appartenenza	Cognome e nome dei funzionari	Qualifica
Segue: Napoli	IVA Napoli	Cecere Giuseppe	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Napoli	Visalli Maria Pia	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Avellino	Fabrizio Gabriele	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Avellino	Di Napoli Mario	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Avellino	Acone Antonio	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Avellino	Tomassetta Ferdinando	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Benevento	Loria dott. Vincenzo	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Benevento	Di Modica dott. Antonio	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Caserta	Vizzaccaro dott. Umberto	Primo dirigente
	IVA Caserta	Mazzone dott. Giuseppe	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Caserta	Landolfi Aldo	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Salerno	Lambiase dott. Domenico	Primo dirigente
	IVA Salerno	Petrone dott. Giovanni	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Salerno	Borrelli Aldo	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Salerno	Trotta Carmine	Dir. 1ª cl. agg.
Palermo	IVA Agrigento	Fontana dott. Antonino	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Catania	Consoli Salvatore	Primo dirigente
	IVA Catania	Pennisi dott. Giuseppe	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Catania	Ingarao dott. Corrado	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Messina	Parisi dott. Carmelo	Primo dirigente
	IVA Messina	Calabrò dott. Michele	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Messina	Freni dott. Letterio	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Ragusa	Cataldi dott. Salvatore	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Siracusa	Fagotto Alia dott.ssa Concettina	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Trapani	Olivieri dott. Antonino	Dir. capo
Perugia	IVA Terni	Campagna Antonino	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Terni	Scarsella Marisa	Dir. 1ª cl. agg.
Roma	IVA Roma	De Falco dott. Antonio	Primo dirigente
	IVA Roma	Spagnolo Gustavo	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Roma	Malatesta Maria Clotilde	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Frosinone	Casano dott. Pietro	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Frosinone	Imbriale Matteo Renato	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Frosinone	Vergati Ugo	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Latina	Mascellaro Giovanni	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Rieti	Pasquali Enio	Dir. capo R.E.
	IVA Viterbo	Giannini Francesco	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Viterbo	Molini Maria Pia	Dir. 1ª cl. agg.
Torino	IVA Torino	Clerico Silvia	Primo dirigente
	IVA Torino	Crovella Mario	Dir. 1ª cl. agg.
	IVA Alessandria	Gentile Antonino	Primo dirigente
	IVA Asti	Baliano Eros	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Cuneo	Corso Vito	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Novara	Valenzi Giovanni	Dir. 1ª cl. R.E.
Trieste	IVA Udine	Agostiniani Nando	Primo dirigente
Venezia	IVA Belluno	Mattarollo Eugenio	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Padova	Megna Antonio	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Rovigo	Ciarcia dott. Giuseppe	Dir. capo R.E.
	IVA Treviso	Scannerini Giotto	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Venezia	Balzano Mario	Primo dirigente
	IVA Verona	Urso Giuseppe	Dir. 1ª cl. R.E.
	IVA Vicenza	Di Bella Alfio	Dir. 1ª cl. agg.

(5037)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 ottobre 1982.

Abrogazione dei decreti ministeriali 28 aprile 1982 e 26 luglio 1982 concernenti disposizioni particolari in materia di esportazione di merci verso l'Argentina.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella export — disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1982, concernente modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazione di merci verso l'Argentina;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1982, concernente ulteriori modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazione di merci verso l'Argentina;

Ritenuta l'opportunità di ripristinare il regime di esportazione verso l'Argentina vigente anteriormente alla data del 28 aprile 1982;

Decreta:

Articolo unico

I decreti ministeriali 28 aprile 1982 e 26 luglio 1982 citati nella premessa sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(5048)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1982, n. **755.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Marta vergine », in Erba, e autorizzazione alla stessa ad accettare un legato.

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Marta vergine », in Erba (Como). La chiesa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare il legato, gravato da oneri di culto, disposto da Giovannina Reina con testamento olografo 14 febbraio 1980, depositato e pubblicato con verbale in data 4 settembre 1980, n. 31926 di repertorio, a rogito dott. Andrea Fabi, notaio in Como, consistente in un appartamento ad uso civile, sito in Erba (Como), descritto nella perizia giurata 6-10 dicembre 1980 e valutato in L. 63.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Como.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1982
Registro n. 21 Interno, foglio n. 85

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

La società « Terme di San Vittore S.p.a. », in Genga (Ancona), con decreto del presidente della giunta della regione Marche 1° dicembre 1981, n. 4043, è stata autorizzata — secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977 — all'aggiornamento dell'analisi chimica riportata sulle etichette, destinate a contrassegnare i recipienti da 900 cc e da 450 cc, dell'acqua minerale naturale « Frasassi », del tipo come sgorga dalla sorgente e del tipo addizionata di gas acido carbonico.

Le nuove etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto sopraindicato ed i recipienti dell'acqua minerale « Frasassi » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Alla S.A.G.M.A. (Società acqua Gallo minerale amandolese), con sede in via Cesare Battisti, Amandola (Ascoli Piceno), con decreto del presidente della giunta della regione Marche 19 gennaio 1982, n. 4770, sono state autorizzate — secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977 — le etichette destinate a contrassegnare i recipienti da 900 cc e da 450 cc, dell'acqua minerale naturale « Gallo », del tipo come sgorga dalla sorgente.

Le nuove etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto sopraindicato ed i recipienti dell'acqua minerale « Gallo » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Alla società di fatto « Massari Gino e Giannino », stabilimento Terme di Carignano, in Fano (Ancona), con decreto del presidente della giunta della regione Marche 1° dicembre 1981, n. 4042, sono state autorizzate — secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977 — le etichette destinate a contrassegnare i recipienti da 460 ml, sia dell'acqua minerale naturale « Orianna » come sgorga dalla sorgente, sia per acqua naturale addizionata di gas acido carbonico.

Le nuove etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto sopraindicato ed i recipienti dell'acqua minerale « Orianna » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

(4983)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a due posti di segretario nel ruolo dei segretari e bibliotecari della carriera di concetto presso l'Istituto agronomico per l'Oltremare.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079;

Visto che nel ruolo dei segretari e bibliotecari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze sono vacanti due posti;

Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

Vista la tabella «Istituto agronomico per l'Oltremare» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975, con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni organiche dei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il verbale n. 104 del 27 aprile 1981 con il quale il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze ha deliberato di indire un concorso a due posti nel ruolo dei segretari e bibliotecari (sesto livello) in prova della carriera di concetto dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo dei segretari e bibliotecari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex cambattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonché dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, per i promossi al merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra nonché per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria in attività di servizio e cessati per ragione di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma sono cumulabili tra di loro, purché complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, via Cocchi, n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il trentacinquesimo anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia ed all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e quali prove facoltative fra quelle indicate all'art. 7 intende sostenere;

10) la popria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'Oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco o, infine, dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno in due prove scritte e in una orale.

1) *Prove scritte*:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) nozioni di diritto privato;

2) *Prova orale*: la prova orale si svolge in forma di colloquio e verterà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti (vedere il dettaglio nell'allegato programma):

a) nozioni di diritto costituzionale;

b) nozioni di diritto commerciale.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Art. 7.

Il candidato inoltre può chiedere di essere ammesso a sostenere le prove facoltative di (vedere il dettaglio nell'allegato programma):

a) elementi di contabilità di stato e di ragioneria generale;

b) elementi del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

Per ogni prova facoltativa il concorrente potrà conseguire un massimo di tre punti, purché raggiunga la sufficienza di punti 1,5.

Viene preso in considerazione, ai fini della formazione della graduatoria di merito, il punteggio conseguito nella prova facoltativa nella quale il candidato ha conseguito la votazione più elevata.

Il punteggio ottenuto nella prova facoltativa nella quale il candidato ha conseguito il punteggio più alto sarà sommato alla votazione complessiva di cui all'art. 6.

Art. 8.

La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale sarà composta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, che la presiede e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e da due impiegati della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di grado non inferiore a vice direttore aggiunto di laboratorio.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Istituto stesso di grado non inferiore a vice direttore aggiunto di laboratorio.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

Per sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e il diario delle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso della presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti, in carta da bollo, comprovanti il possesso dei titoli in questione, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei punti eventualmente attribuiti ai sensi del precedente art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma: ovvero, copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono altresì produrre i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere a) ed f), una copia integrale dello stato matricolare, nonché attestazione in carta legale rilasciata dall'amministrazione da cui dipende, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Il certificato medico. il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Con appositi decreti ministeriali vengono dichiarati i vincitori del concorso ed approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre ai vincitori.

I vincitori del concorso vengono nominati con decreto ministeriale segretario in prova (livello sesto iniziale) nel ruolo dei segretari e bibliotecari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito, senza giustificato motivo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1982
Registro n. 12 *Esteri, foglio n.* 186

PROGRAMMA DI ESAME

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO:

1. La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici.
2. I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.
3. L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.
4. Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.
5. Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi.
6. La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

NOZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE:

1. Lo Stato e le sue varie forme. Nozione di Costituzione. Organi dello Stato. La Costituzione della Repubblica italiana: Presidente della Repubblica; Parlamento; Governo; Corte costituzionale; Magistratura e Consiglio superiore della magistratura.

NOZIONI DI DIRITTO PRIVATO:

1. Diritto oggettivo e diritti soggettivi. Diritti e interesse. Diritto pubblico e privato.
2. Fonti del diritto. Leggi, decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudine e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.
3. Soggetti di diritto: persone fisiche e giuridiche. Rappresentanza.
4. Fatti ed atti giuridici. Il negozio giuridico: requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali. Vizi del negozio giuridico. Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.
5. Diritti reali. Proprietà, possesso.
6. Cenni generali del diritto di famiglia. Il matrimonio: diritti e doveri dei coniugi. La patria potestà, l'adozione, l'affiliazione.
7. Successione legittima e testamentaria.
8. Le obbligazioni: il contratto.

NOZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE:

1. L'impresa in generale e l'impresa commerciale. La società in generale. La società per azioni, in nome collettivo, in accomandita, in accomandita per azioni.
2. Titoli di credito: cambiale, assegno bancario e assegno circolare.

ELEMENTI DI CONTABILITÀ DI STATO:

1. Patrimonio dello Stato.
2. Contratti.
3. Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.
4. Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra le contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
5. Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.
6. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.
7. Compiti delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.
8. Responsabilità dei pubblici funzionari.

ELEMENTI DI RAGIONERIA GENERALE.

ELEMENTI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3 (« GAZZETTA UFFICIALE » N. 32 DEL 25 GENNAIO 1957) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

1. Ammissione all'impiego.
2. Aspettativa.
3. Carriere.
4. Collocamento fuori ruolo.
5. Comando.
6. Commissione di disciplina.
7. Congedo ordinario.
8. Congedo straordinario.
9. Cessazione del rapporto d'impiego.
10. Diritti e doveri.
11. Gravidanza e puerperio.
12. Indennità di missione.
13. Obbligo di residenza.
14. Orario di servizio.
15. Rapporto informativo.
16. Violazione del segreto d'ufficio.

p. *Il Ministro degli affari esteri*
COSTA

(4901)

Concorso, per esami, ad un posto di coadiutore nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva presso l'Istituto agronomico per l'Oltremare.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto che nella carriera esecutiva, l'aliquota riservata ai sensi della legge 482 precitata è regolarmente coperta;

Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972 relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1972;

Vista la tabella « Istituto agronomico per l'Oltremare » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975 con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni delle dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il verbale n. 104 del 27 aprile 1981 con il quale il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze ha deliberate di indire un concorso per esami a un posto di coadiutore (quarto livello) nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a un posto di coadiutore nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti e di cui al successivo art. 3;

3) godimento dei diritti politici;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonché dalla Somalia che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonché per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2 i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1, 2 e 3 del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purché complessivamente non siano superati i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, via Cocchi n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il trentacinquesimo anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e quali prove facoltative, fra quelle indicate nel successivo art. 7, intenda sostenere;

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'Oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco, o infine, dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed in una prova orale e precisamente:

1) *Prova scritta*:

svolgimento di un tema di cultura generale;

2) *Prova pratica di dattilografia*:

saggio di copiatura su carta non rigata di tipo protocollo bianco, con velocità libera. La durata della prova è di dieci minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiando l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

3) *La prova orale* consisterà in un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

nozioni di cultura generale;

diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

Art. 6.

Il punteggio è espresso in decimi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di 7/10 nella prova scritta e di 6/10 nella prova pratica di dattilografia. La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Il candidato inoltre può chiedere di essere ammesso a sostenere prove facoltative:

a) di stenografia in italiano;

b) di lingue straniere (francese e/o inglese).

La prova facoltativa di lingua è solamente orale.

Per la prova di stenografia il concorrente potrà conseguire un massimo di tre punti, purché raggiunga la sufficienza di punti 1,5; per le prove di lingue un massimo di due punti per ogni prova, purché raggiunga la sufficienza di un punto. Il totale dei punti ottenuti con le prove facoltative sarà sommato alla votazione complessiva di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 8.

La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale, sarà composta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze che la presiede e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva dell'istituto stesso con qualifica non inferiore a vice direttore aggiunto di laboratorio.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva, dello stesso istituto, con qualifica non inferiore a vice direttore aggiunto di laboratorio.

Nella commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato.

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato individualmente, non meno di quindici giorni prima, il luogo e il diario delle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti in carta legale comprovanti il titolo in questione, previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta del punteggio eventualmente attribuito ai sensi del precedente art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma; ovvero, copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) cetificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* una copia integrale dello stato matricolare, nonché attestazione rilasciata dall'amministrazione da cui dipende, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Con appositi decreti ministeriali vengono dichiarati i vincitori del concorso ed approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto ministeriale coadiutori in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 6 *agosto* 1982
Registro n. 12 *Esteri, foglio n.* 187

(4902)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per esami, ad ottanta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti operai qualificati.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale ferroviario;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme d'integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale ferroviario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1982, n. 2130, concernente l'organizzazione di una scuola professionale ferroviaria, per l'assunzione di personale nel profilo professionale di operaio qualificato;

Vista la relazione P.2.1.4 del 2 ottobre 1982;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a complessivi ottanta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti operai qualificati, i cui corsi si terranno a S. Nicola di Melfi o in località vicina in cui siano disponibili idonee strutture, alla condizione che risultino aver vinto il concorso di ammissione non meno di venti candidati.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente, rilasciato da scuola italiana statale o pareggiata.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato *A*, firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio centrale II - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

Art. 4.

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle Ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 10 secondo le vigenti norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono produrre, a pena di esclusione dal concorso, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico, sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante la attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*) anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda nonchè l'attestato in carta semplice e rilasciato dall'ufficio del personale del servizio e della sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a* - *b* - *c* - *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di operaio qualificato.

Art. 7.

Apposita commissione — composta da non meno di tre membri e da un segretario — nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla Scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 8.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio sugli argomenti di natura professionale di cui al programma allegato *B*).

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 6/10.

La graduatoria sarà determinata dalla votazione riportata e a parità di punteggio la preferenza sarà data dall'età.

I candidati classificati ai primi ottanta posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno assegnati quali allievi della scuola ai corsi professionali dei singoli rami, in base a giudizio insindacabile dell'Azienda.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato l'esame di ammissione verranno sottoposti a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario, nel profilo professionale di operaio qualificato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

L'esito dell'accertamento verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio II, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario F.S., il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica, prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda di visita di appello entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

I corsi, durante i quali sarà svolto il programma di cui all'allegato *C*, saranno della durata di cinque mesi, e verranno organizzati in turni antimeridiani e pomeridiani.

L'Azienda nominerà i docenti ed i supplenti dei suindicati corsi.

Art. 11.

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola ed esclusi dall'esame finale coloro che abbiano maturato assenze superiori ad un quinto delle ore di lezioni.

Art. 12.

I provvedimenti di cui sopra verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dalla scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 13.

Per ciascuno allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inscriti i relativi atti.

Al termine dei corsi avrà luogo l'esame finale cui provvederà la Commissione di cui all'art. 7.

L'esame consisterà in due prove, una pratica secondo il ramo di appartenenza ed un colloquio sulle materie oggetto del corso.

Le prove di cui sopra si svolgeranno in un'unica sessione.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato non meno di 6/10 sia nella prova pratica che nel colloquio.

Art. 14.

La commissione formulerà la graduatoria in base alla somma delle votazioni riportate dagli allievi idonei. A parità di punteggio la preferenza sarà data dall'età.

Gli stessi saranno sottoposti a nuovo accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 9.

Art. 15.

Gli allievi dichiarati idonei dai Sanitari dell'Azienda F.S. saranno nominati in prova nel profilo professionale di operaio qualificato, 3ª categoria del personale ferroviario.

Art. 16.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Roma, addì 2 ottobre 1982

p. *Il direttore generale*: BONFORTI

ALLEGATO *A*

(Su carta legale)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio centrale II - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . . a . . . . . . (prov. . . . . .) residente a . . . . . . presa conoscenza del bando di concorso per esami emanato in data . . . . . . per l'ammissione alla Scuola professionale ferroviaria per aspiranti operai qualificati, chiede di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (specificare tutti i titoli e condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso di licenza di . . . . conseguita nell'anno scolastico . . . . presso . . . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario, specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti F.S.), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti richiesti dall'art. 5 del bando di concorso:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .
6) . . . .
7) . . . .

Il sottoscritto chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al sottoindicato indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di recapito.

Indirizzo . . . . n. . .
cod. postale . . .

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del bando)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELL'ESAME COLLOQUIO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA

Caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e dei materiali comunemente usati nelle lavorazioni, denominazione e forme commerciali.

Caratteristiche costruttive, nomenclature e modo di impiego degli attrezzi per le lavorazioni a mano dei materiali — banchi, piani e posti lavoro — metodi di lavorazione.

Attrezzi e apparecchi di misura, controllo e verifica occorrenti nella lavorazione, unità di misura, tolleranze.

Tipi e caratteristiche delle macchine usate nelle lavorazioni più comuni.

Preparazione, rifinitura e trattamenti particolari per realizzare le migliori caratteristiche dei prodotti della lavorazione.

Nozioni di igiene del lavoro.

Norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sul soccorso di urgenza.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI STUDIO DI SCUOLA PROFESSIONALE FERROVIARIA PER OPERAI
(durata 5 mesi)

A) PARTE COMUNE A TUTTI

Materie di servizio:

Ordinamento Azienda F.S. con particolare riferimento al Servizio materiale e trazione.

Cenni sullo stato giuridico del personale ferroviario con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri, profili professionali e mansioni del personale d'officina.

Cenni sulla organizzazione amministrativa - contabile delle Officine G.R.

Struttura gerarchica e tecnica delle officine G.R.

Branche di officina.

Cenni sui cicli di lavoro dei mezzi TD. Ordinazione del lavoro, tariffe a tempo, ordini permanenti, prontuari di spoglio.

Cultura ferroviaria:

Cenni sulle caratteristiche fondamentali del binario e sul segnalamento, con particolare riferimento ai segnali di manovra.

Cenni sui principali tipi di rotabili ferroviari con particolare riferimento ai mezzi di trazione TD del parco ferroviario.

Frenatura dei treni.

Cultura tecnica:

Caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e dei materiali comunemente usati nella lavorazione, denominazione e forme commerciali.

Caratteristiche costruttive, nomenclatura e modo d'impiego degli attrezzi per la lavorazione a mano dei materiali.

Banchi, piani e posti di lavoro.
Metodi di lavorazione.
Attrezzi e apparecchi di misura, controllo e verifica occorrenti nelle lavorazioni, unità di misura, tolleranze.
Tipi, caratteristiche delle macchine usate nelle lavorazioni più comuni.
Nozioni d'igiene del lavoro.
Norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e per i soccorsi più urgenti.

B) PARTE SPECIFICA PER RAMO

Oltre alle esercitazioni pratiche da effettuare sui posti di lavoro, dovranno essere svolti i seguenti argomenti teorici:

Lavorazione a freddo del ferro:

Principi di funzionamento dei motori termici e delle parti costitutive, pompe di iniezione, regolatore giunti, cambi, frizioni.
Conoscenza delle attrezzature e delle macchine di lavorazione relative ai motori.
Lubrificazione, ingrassaggio e raffreddamento.
Strumenti e procedimenti di controllo.
Cenni sulle principali caratteristiche meccaniche dei metalli e sui trattamenti termici.
Giunzioni di parti meccaniche ed accoppiamenti.
Cenni sui cambi di velocità e sui ponti di trasmissione.
Cenni sulla timoneria del freno.

Lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati:

Cenni sulle principali caratteristiche meccaniche dei metalli e sui trattamenti termici.
Lavorazione delle lamiere.

Lavorazione a caldo dei metalli:

Trattamenti termici ai materiali metallici.
Procedimenti di saldatura elettrica ed ossiacetilenica e loro scelta in relazione al materiale da saldare.
Tipi del materiale d'apporto e loro scelta in relazione al materiale base.
Nozioni specifiche d'igiene del lavoro.

Lavorazioni su macchine utensili:

Cenni sulle principali caratteristiche meccaniche dei metalli e sui trattamenti termici.
Tipi di utensili.
Strumenti e procedimenti di controllo.

Rivestimenti superficiali:

Caratteristiche fisico-chimiche delle vernici.
Nozioni specifiche d'igiene del lavoro.
Cicli di verniciatura.

Elettrico:

Principi di funzionamento e costruttivi delle macchine elettriche in c.c. e c.a., proprietà dei materiali conduttori, isolanti e magnetici.
Richiamo delle principali norme di antinfortunistica per il settore elettrico.

(4961)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 11, in Pescara:

un posto di assistente della divisione di malattie infettive presso l'ospedale « Spirito Santo » di Pescara;
un posto di assistente della divisione autonoma di emodialisi presso l'ospedale « Spirito Santo » di Pescara;
due posti di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso l'ospedale « Spirito Santo » di Pescara;
tre posti di assistente della divisione di ematologia presso l'ospedale « Spirito Santo » di Pescara.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .... L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000
Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Unità sanitaria locale n. 10, *in Penne*:

un posto di assistente di oculistica presso l'ospedale civile di Penne;

due posti di assistente di cardiologia presso l'ospedale civile di Penne;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica presso l'ospedale civile di Penne;

un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale civile di Penne;

un posto di assistente di urologia presso l'ospedale civile di Penne.

Unità sanitaria locale n. 15, *in Vasto*:

un posto di assistente di radiologia presso l'ospedale civile di Vasto;

un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale civile di Vasto.

Unità sanitaria locale n. 6, *in L'Aquila*:

due posti di assistente radiologo presso l'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila di cui uno c/o il centro tumori;

un posto di assistente di laboratorio di analisi presso l'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica presso l'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila;

due posti di assistente della prima divisione di chirurgia presso l'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila;

un posto di assistente di psichiatria presso il centro sociale per la cura delle depressioni di L'Aquila.

Unità sanitaria locale n. 4, *in Chieti*:

un posto di aiuto di clinica pediatrica presso l'ospedale « SS. Annunziata » di Chieti.

Unità sanitaria locale n. 7, *in Lanciano*:

un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale « Renzetti » di Lanciano.

Unità sanitaria locale n. 5, *in Giulianova*:

un posto di aiuto di anestesia presso l'ospedale civile di Giulianova.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(637/S)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA (1807-1883) » DI CASTELLANA GROTTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto gastroenterologo;
un posto di aiuto di endoscopia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(638/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(643/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 286 del 16 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club d'Italia: Concorso pubblico, per esami, a posti di archivista dattilografo.

Regione Lombardia - Unità socio sanitaria locale n. 72, in Magenta: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico della riabilitazione fisioterapista, tecnico psicomotricista, tecnico citologo, tecnico di laboratorio, capo-sala, infermiera professionale, infermiere generico, terapista della riabilitazione fisiochinesiterapista.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822880)